



**Legge federale
sulla promozione delle attività
extrascolastiche di fanciulli e giovani**
(Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, LPAG)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

I

La legge del 30 settembre 2011³ sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche è modificata come segue:

Minoranza (Pieren, Bigler, Glauser, Gutjahr, Herzog, Keller Peter, Müri, Steinemann, Tuena, Wasserfallen Christian)

Non entrare in materia

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 11a Aiuti finanziari per programmi cantonali di sviluppo della politica della prima infanzia

¹ In deroga alla definizione dei gruppi destinatari di cui all'articolo 4, la Confederazione può concedere al massimo a quattro Cantoni all'anno aiuti finanziari una tantum della durata di tre anni per i programmi concernenti la politica della prima infanzia. Gli aiuti finanziari sono finalizzati a sviluppare la politica cantonale della prima infanzia e a colmarne eventuali lacune.

¹ FF ...

² FF ...

³ RS 446.1

² L'UFAS conclude accordi contrattuali con i Cantoni. Tali accordi contemplano segnatamente gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dal Cantone, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ La presente legge ha effetto per dieci anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.